



Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.4 del 20.04.2011

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DIRETTA DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.

Art. 1 - Oggetto, scopo ed efficacia del Regolamento -

1. Il presente regolamento disciplina le modalità per la riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, nell'ambito della potestà regolamentare dell'Ente ai sensi degli articoli 3 comma 4, e 7 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e di ogni altra disposizione normativa.

2. Ai sensi dell'art. 36 della Legge 388 del 23 dicembre 2000, la riscossione spontanea della tassa è prevista secondo modalità che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione all'Ente creditore dei dati del pagamento stesso.

Art. 2 - Formazione di "Elenchi nominativi" dei contribuenti -

1. L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base delle iscrizioni dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati, è iscritto a cura del funzionario responsabile in appositi elenchi nominativi da formare e vistare entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo e, in caso di liquidazione in base ad accertamento, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale l'avviso di accertamento è notificato.

2. Relativamente all'anno di entrata in vigore del presente regolamento, gli elenchi nominativi sono formati, per le reiscrizioni dell'anno precedente, sulla base dell'ultimo ruolo ordinario emesso.

Art. 3 – Visto di esecutività –

1. Sul frontespizio riepilogativo dell'elenco formato, è apposto il visto di esecutività da parte del Funzionario Responsabile, entro il termine, previsto a pena di decadenza, di cui all'art. 2 – comma 1 – del presente regolamento.

2. Una copia riepilogativa di detti elenchi è affissa all'albo pretorio per otto giorni consecutivi. L'Ente avvisa la popolazione del deposito degli stessi presso gli uffici comunali, ricordando ai contribuenti l'obbligo del pagamento alle rispettive scadenze.

Art. 4 – Pagamento in base ad autoliquidazione

- 1. Per rispettare le esigenze di semplificazione previste dall'art. 52 del D.Lgs 446/1997 l'Ufficio tributi invierà una comunicazione contenente gli importi da pagare e le relative scadenze, prestabilite ed uguali per tutti.

2. Le scadenze per il pagamento della tassa vengono indicate:

1^ emissione: unica rata entro il 30 aprile, oppure in due rate:

- Prima rata entro il 30 aprile;
- Seconda rata entro il 30 settembre.

2^ emissione: unica rata entro il 30 novembre, oppure in due rate:

- Prima rata entro il 30 novembre;
- Seconda rata entro il 31 gennaio.

Art. 5 – Avviso di accertamento per omesso/parziale versamento.

- 1. Limitatamente ai soli contribuenti che **non hanno** provveduto volontariamente al pagamento a seguito dell'invio della comunicazione di cui al precedente art. 4, l'ufficio tributi notificherà un avviso di accertamento per omesso/parziale versamento nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Legge 296/2006 – Legge Finanziaria per il 2007.

2. Il provvedimento dovrà essere notificato entro il termine decadenziale di cinque anni dalla data di scadenza del pagamento e dovrà contenere:

- a) La denominazione dell'Ente creditore;
- b) Le generalità del contribuente o la denominazione della ditta, società o altra persona giuridica;
- c) Il codice fiscale o partita Iva;
- d) L'indicazione dell'ubicazione della superficie tassabile, nonché il parametro di riferimento (mq);
- e) L'importo della tariffa deliberata al mq/annuo e la relativa categoria;
- f) L'importo distinto analiticamente per tributo, addizionali ed eventuali oneri accessori;
- g) L'importo degli interessi legali maturati dal giorno successivo alla scadenza del pagamento e fino alla data di emissione dell'avviso di accertamento per parziale/omesso versamento;
- h) L'importo totale dovuto;

- i) Scadenza del pagamento, entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto impositivo;
- j) L'organo presso cui è possibile ricorrere.

Art. 6 – Riscossione –

1. Sugli importi scaduti e non versati entro i termini di cui all'art.4, comma 2, si applicano gli interessi legali calcolati giornalmente, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili, ovvero dal giorno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato.

2. Resta fermo quanto previsto dall'art. 72, comma 3, secondo periodo del D.Lgs. 507/93, in materia di ripartizione, per gravi motivi, del carico tributario se comprensivo di arretrati.

Art. 7 – Modalità di pagamento – 1.

Il pagamento delle somme iscritte nell'elenco può essere effettuato tramite la Tesoreria Comunale, qualsiasi ufficio postale oppure tramite il sito internet del comune www.cividatecamuno.gov.it nella sezione pagamenti generici.

Art. 8 – Riscossione coattiva –

1. Nei casi di mancato pagamento, l'ufficio, a pena di decadenza, provvede, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento di cui all'art.5 è divenuto esecutivo, alla riscossione coattiva mediante la procedura prevista dal regio decreto n. 639 del 1910 (**decreto ingiuntivo**), con addebito delle spese per l'espletamento dell'attività di recupero credito a totale carico del debitore. È altresì prevista la facoltà di riscossione tramite ruolo se affidata a ditta esterna da individuare, a seguito della riforma della riscossione avviata con il D.L. 203/05 e secondo le disposizioni in essa contenute.

Art. 9 – Disposizioni finali –

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le leggi nazionali e regionali vigenti in materia.

Art. 10 – Pubblicità del regolamento –

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico presso l'ufficio tributi perché né possa prendere visione in qualsiasi momento nonché pubblicata sul sito www.cividatecamuno.gov.it.

Art. 11 – Entrata di vigore –

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a partire dal **1° Gennaio 2011 e si applicano all'emissione del ruolo relativo all'anno d'imposta 2011.**